



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

CRITERI APPLICATI DALLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda.

Nell'esame delle candidature pervenute, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione si è attenuta solamente alla verifica dei titoli dichiarati e ai seguenti criteri specifici, preliminarmente stabiliti nelle sedute del 12 novembre e del 16 dicembre, nonché stabiliti nella seduta del 14 febbraio in relazione al punteggio attribuito alle patenti ai sensi dell' art. 8 comma 3, lett. d) del bando di concorso.

- con riferimento alla indicazione del voto del diploma, in ottemperanza alle modifiche introdotte dall'3, comma 6, della legge n. 425/1997, laddove lo stesso sia stato conseguito a partire dall'anno 1999, è stato considerato il voto in centesimi (nuovo ordinamento) e non più in sessantesimi (vecchio ordinamento); diversamente, per i diplomi conseguiti prima dell'anno 1999, il voto è stato considerato in sessantesimi;
- laddove il voto del diploma conseguito sia stato indicato in maniera errata o incompleto delle informazioni necessarie per la valutazione del punteggio, tale da non poterlo ricondurre al denominatore 60 (se conseguito nel vecchio ordinamento) o 100 (se conseguito nel nuovo ordinamento) (es. 1/70, 1/1, 36/36, ecc.), la Commissione non ha attribuito alcun punteggio ai sensi dell'art. 8 comma 2 del bando;
- In merito al titolo di studio, la Commissione ha preliminarmente tenuto conto dell'anno di conseguimento del diploma (così come dichiarato dal candidato) e solo successivamente, ove possibile, ha attribuito il relativo punteggio;

- laddove l'applicativo "Inpa" non ha attribuito alcun punteggio nella parte riservata al titolo di studio, in quanto inserita dal candidato una durata legale del diploma, diversa dal quadriennio o quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "I", la Commissione, verificata la corretta compilazione della domanda con la dichiarazione del possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennio o quinquennio) e completa delle informazioni necessarie per la valutazione, ha attribuito il punteggio previsto ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett.a) del bando di concorso;
- laddove il candidato ha dichiarato il voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado pari a 56/60, l'applicativo "Inpa" ha attribuito correttamente al candidato un punteggio di 3 punti, corrispondente proporzionalmente allo stesso punteggio attribuito al voto di 93/100 relativamente ad un diploma conseguito secondo la disciplina del nuovo ordinamento;
- laddove il candidato ha dichiarato il voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado pari a 49/60, il sistema, per un'anomalia dell'applicativo "Inpa", non ha attribuito il punteggio previsto dal bando di concorso; pertanto, la Commissione ha proceduto ad attribuire al candidato il punteggio relativo ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a);
- in relazione al requisito previsto dall'art. 8, comma 3, lettera b, in ordine al possesso dell'attestato di abilitazione come istruttore di guida rilasciato dalla Motorizzazione Civile, la Commissione ha tenuto conto delle sole attestazioni allegate dal candidato (anche laddove rilasciate dalle Provincie ai sensi dell'art. 105, D.lgs 31/03/1998, n. 112 e del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 59/1997), nelle quali sia indicata l'idoneità quale "istruttore di guida" e "istruttore di scuola guida"; non sono state invece considerate le attestazioni con le quali si attribuisce l'idoneità quale "insegnante di teoria", non essendo la stessa conforme a quanto previsto nell'art. 8, punto 3, lettera b) del bando di concorso (*"Possesso per l'attestato di abilitazione come istruttore di guida rilasciato dalla Motorizzazione Civile: punti 2 (due). Obbligo di allegare l'attestato..)*);
- con riferimento al requisito sopra indicato di cui all'art. 8, punto 3, lettera b), sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le idoneità a "istruttore di guida militare" solo laddove presente altresì la conversione della stessa in analogo titolo di abilitazione civile agli istruttori di guida, ai sensi dell'art. 138, comma 6 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.;

- in ordine al requisito previsto dall'art. 8, punto 3, lettera c), relativo all'iscrizione al "Ruolo dei periti assicurativi" istituito con D. Lsg n. 209 del 2005, sono state valutate dalla commissione le certificazioni ISVAP e/o CONSAP, essendo stata trasferita la gestione del "Ruolo dei periti assicurativi", dall'Isvap alla Consap a partire dall'1.1.2013 con il decreto-legge n. 95/2012.
- In relazione al requisito previsto dall'art. 8 comma 3, lettera d, si è tenuto conto, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, delle attestazioni relative all'esperienza documentata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni, come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari, solo laddove complete di tutti gli elementi previsti dal suddetto articolo del bando di concorso; pertanto non è stata considerata dalla Commissione sufficiente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio al candidato, l'allegazione della sola patente militare o del solo tesserino di riconoscimento.
- Con riferimento alle patenti CE e DE, dichiarate dal candidato in sede di compilazione della domanda, considerato che il sistema "Inpa" consentiva allo stesso di fleggere tutte le tipologie di patenti, tra le quali anche quelle CE e DE, e preso atto che la patente di categoria CE presuppone necessariamente il possesso della patente di categoria C e la patente di categoria DE presuppone necessariamente il possesso della patente di categoria D, la Commissione ha attribuito ai candidati che hanno dichiarato il possesso di patente CE o DE il punteggio previsto rispettivamente per le patenti C e D, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lettera d) del bando.
- Con riferimento ai candidati che hanno dichiarato il possesso della carta di qualificazione del conducente (in sigla CQC) senza aver indicato il possesso della patente C o D, considerato che la stessa può essere rilasciata anche ai titolari di patenti di categoria C1 e D1 (che non equivalgono alle patenti C o D), la Commissione, tenendo conto delle verifiche già effettuate, operando nel rispetto del principio di quanto dichiarato, non ha attribuito alcun punteggio ai candidati che hanno dichiarato il possesso solamente della carta di qualificazione del conducente CQC.
- Con riferimento ai candidati che hanno dichiarato il possesso delle patenti C1E e D1E senza aver indicato il possesso della patente C o D, considerato che le stesse non sono

ricongiungibili alla titolarità delle patenti C o D, operando nel rispetto del principio di quanto dichiarato, la Commissione non ha attribuito alcun punteggio ai candidati che hanno dichiarato il possesso solamente delle patenti C1E e D1E.

- Infine, con riferimento ai candidati che hanno dichiarato il possesso delle abilitazioni professionali KA o KB, considerato che le stesse non presuppongono la titolarità delle patenti C o D, operando nel rispetto del principio di quanto dichiarato, la Commissione non ha attribuito alcun punteggio ai candidati che hanno dichiarato il possesso solamente delle patenti KA o KB.

Il Presidente
Vincenzo Bonanni Paragallo